

TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
UFFICIO FALLIMENTARE

PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE RG. 34-1/2022

Il Giudice Designato con provvedimento dal Presidente di Sezione ha emesso il seguente

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO
DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 70**

visto il ricorso per l'omologazione del piano del consumatore depositato da PERUGINO ELVIRA e CASTIELLO FABRIZIO rappresentati dall'avv. Claudio Liguori, tramite l'OCC incaricato, in persona del Gestore della crisi dott. Pasquale Errichiello;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che i ricorrenti risiedono in Casalnuovo di Napoli;

rilevato che gli istanti sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, lettera e), cc.ii. dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

rilevato, altresì, che la parte ricorrente odierna non è non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

vista la modifica del piano di ristrutturazione proposto a seguito del decreto di chiarimenti emesso dal G.D. in data 29.12.2022;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCI., in quanto i ricorrenti non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, negli accadimenti sopravvenuti, soprattutto di carattere familiare e personale, nonché di instabilità lavorativa, che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario dei ricorrenti così come risulta dalla relazione dell'OCC ;

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 67, comma 2°, CCI nonché la più volte richiamata relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che i ricorrenti sono titolari di beni mobili, quali le autovetture di appartenenza, necessarie per lo svolgimento dell'attività lavorativa dell'immobile analiticamente descritto in atti in proprietà nonché di un reddito complessivo prodotto



da entrambi pari ad euro 2.400,00 , per 14 mensilità, a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 242.116,84 (al netto delle spese di procedura da collocarsi in prededuzione nella misura determinata), risultante all'esito delle operazioni di circolarizzazione dell'OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in euro 1.900,00 mensili;

preso atto che la durata del piano è di circa 27 anni (precisamente 324 mesi) e che l'attivo messo dal debitore al netto dei costi in prededuzione, è pari ad € 162.357,25, che saranno versati mediante rate mensili di importo pari ad euro 500,00, il tutto a decorrere dalla data di omologazione del piano;

considerato che il piano proposto prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati, il pagamento del creditore ipotecario nella misura del 64,78 % circa con degrado a chirografo del residuo dovuto e senza soddisfazione dei creditori chirografari ivi compresi quelli degradati per incapienza ;

preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCI. e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B.;

presa visione anche della maggiore convenienza ritenuta dall'OCC rispetto all'alternativa liquidatoria, in relazione alla consistenza del patrimonio dei ricorrenti e alla più estesa durata del piano rispetto alla procedura liquidatoria

P.Q.M.

AMMETTE

la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto;

ORDINA

che la proposta ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che:

a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria.

b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola a cura della cancelleria;

DISPONE



su richiesta del debitore e ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCI la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 57/2020 pendente dinnanzi al Tribunale di Nola, in quanto la sua prosecuzione potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano

DISPONE

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, CCI. l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo G.D. e proporre le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie.

Manda alla cancelleria per la comunicazione al difensore della parte ricorrente e al Gestore della crisi, a cura della cancelleria nonché per la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Nola.

Nola, 17.01.2023

Il Giudice Designato
dott.ssa Rosa Paduano

